



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Nella Camera di consiglio del 13 luglio 2023

composta dai magistrati:

Dott.	Vincenzo PALOMBA	- Presidente
Dott.ssa	Fabia D'ANDREA	- Consigliere
Dott.	Fabio CAMPOFILONI	- Referendario
Dott.	Antonio MARSICO	- Referendario (relatore)

RENDICONTO ESERCIZI 2019 E 2020
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE (FM)

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*;

Visto, in particolare, l'articolo 1, commi 166 e 167, della richiamata legge finanziaria;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”*;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 4/SEZAUT/2015/INPR con cui sono state dettate le linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2020/INPR con cui sono state approvate le linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni, di cui all’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sul rendiconto dell'esercizio 2019;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2021/INPR con cui sono state approvate le linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni, di cui all’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sul rendiconto dell'esercizio 2020;

Viste le relazioni-questionario, afferenti al rendiconto 2019 e 2020, trasmesse a questa Sezione regionale di controllo dall’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Sant’Elpidio a Mare (MC), ed acquisite agli atti, rispettivamente, in data 28 aprile 2021, con il protocollo numero 2221, e in data 29 ottobre 2021, con protocollo n. 4866;

Vista la nota istruttoria, inviata in data 21 luglio 2022 con protocollo n. 2139, con cui il magistrato incaricato informava il Comune di Sant’Elpidio a Mare circa gli esiti dei controlli effettuati, chiedendo chiarimenti ed integrazioni;

Viste le deduzioni formulate dall’Ente e acquisite agli atti di questa Sezione regionale di controllo in data 17 ottobre 2022 con numero di protocollo 2958.

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato l’odierna Camera di consiglio;
Udito il Magistrato relatore dott. Antonio Marsico.

PREMESSO

La funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione e i rendiconti degli enti locali, intestata alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stata significativamente incisa dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, in uno ad una più generale riorganizzazione del sistema dei controlli interni, ha

previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione introducendo nuovi istituti ovvero implementando quelli già esistenti, anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato articolo 148 e, in particolare, il nuovo articolo 148bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) a mente del quale *“Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”*, precisando, al comma due, che nelle verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche *“alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”*.

L’ultimo comma dell’articolo in disamina detta la disciplina delle c.d. misure correttive e del loro successivo monitoraggio, disponendo che *“l’accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare entro 60 gg dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”* e che *“tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento”*. L’omessa trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero l’esito negativo delle verifiche effettuate dalla competente Sezione regionale di controllo determina la preclusione dell’attuazione *“dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

La Corte costituzionale in diverse pronunce (cfr., *ex plurimis*, Corte costituzionale sentenza 5 aprile 2013, n. 60; sentenza 6 marzo 2014, n. 39) ha evidenziato come l’evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio siano compatibili con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equi-ordinazione sancito dall’articolo 114 della Carta fondamentale.

Tali controlli, infatti, al pari di quelli disciplinati dall'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative*), e dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dei quali rappresentano un rafforzamento e con i quali condividono l'appartenenza alla medesima categoria logico-giuridica del *riesame di legalità e regolarità finanziaria*, sono finalizzati a garantire gli equilibri di bilancio, statici e dinamici, la cui rilevanza è sancita al più alto livello ordinamentale (Costituzione articoli 81, 97, 117 e 119).

In tale contesto, la funzione di presidio attribuita dal Legislatore alla Corte dei conti trova fondamento nella natura magistratuale della stessa, magistratura autonoma ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del "settore pubblico" al servizio dello Stato-comunità. Tale potenziamento non vale, peraltro, ad escludere o inficiare la natura collaborativa dei controlli attribuiti alla Corte dei conti, natura positivizzata da norme vigenti e univocamente ribadita dalla Corte costituzionale (*ex plurimis*, Corte costituzionale sentenza 9 febbraio 2001, n. 37; sentenza 7 giugno 2007, n. 179; sentenza 20 luglio 2012, n. 198). Da ciò l'opportunità, *rectius* la doverosità, di segnalare all'attenzione dei soggetti controllati anche quelle irregolarità e criticità che, pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano considerarsi foriere di situazioni di deficitarietà e di squilibrio. In ogni caso, anche laddove le irregolarità riscontrate non siano tali da arrecare pericolo agli equilibri economico-finanziari e da giustificare l'irrogazione delle suddette misure inibitoria della spesa, l'Ente ha comunque il dovere di rimuoverle, in quanto suscettibili di inficiare non solo il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche l'attendibilità delle rilevazioni contabili, necessaria ai fini del monitoraggio sul rispetto dei vincoli e degli obiettivi di finanza pubblica eurounitari al cui perseguimento ciascun ente appartenente al perimetro della c.d. "finanza pubblica allargata" (come delineato dall'elenco ISTAT di cui all'art. 1, commi 2 e 3, Legge n. 196/2009, all'interno del c.d. settore S13 del Sistema europeo di contabilità nazionale, SEC 2010, adottato con Reg. 549/2013/UE) è tenuto a concorrere, condividendone le conseguenti responsabilità, "secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica" (artt. 1 e 8 L. 196/2009). Per questa ragione, l'art. 20 della legge n. 243/2012, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", assegna alla Corte dei conti lo svolgimento del "controllo successivo sulla gestione dei bilanci" degli enti pubblici, "ai fini del

coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio di bilancio" ex art. 97 Cost.

Così, sinteticamente, ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo, si espongono gli esiti delle verifiche effettuate precisando che l'assenza di specifico rilievo non integra implicita valutazione positiva.

FATTO E DIRITTO

Sant'Elpidio a Mare è un comune nella provincia di Fermo che, al 31/12/2019, registrava una popolazione di 17.091 abitanti (*cf.* pag. 1 del questionario dell'Organo di revisione sul consuntivo 2020). In sede di esame delle relazioni-questionario predisposte e trasmesse dall'Organo di revisione economico-finanziaria (di seguito anche "OREF"), ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della ulteriore documentazione disponibile in atti, sono state compiute verifiche ed approfondimenti istruttori i cui esiti sono di seguito esposti.

1. Approvazione in ritardo del rendiconto di gestione 2019

1.1 In considerazione dell'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da COVID 19, l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno 2020 l'approvazione del rendiconto 2019. Il rendiconto 2019 del Comune di Sant'Elpidio a Mare risulta approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 27 luglio 2020, dunque in ritardo rispetto alla citata scadenza.

1.2 Invitata a fornire chiarimenti al riguardo, l'Amministrazione comunale ha risposto che:

"Dalla verifica effettuata emerge che la Relazione Illustrativa della Gestione 2019 e dello schema di rendiconto 2019 è stata approvata con atto di Giunta Comunale n. 87 del 10.06.2020 quindi la tempistica per l'approvazione consiliare poteva essere garantita entro la fine del mese di giugno in quanto, come da regolamento di contabilità, il deposito ai consiglieri è previsto in 20 giorni, sicuramente la tempistica ha risentito della perdurante emergenza Covid che ha condizionato la convocazione da parte del segretario generale del Consiglio Comunale entro i termini di legge. A tal proposito si comunica che questo Comune comunque ha sempre approvato da diversi anni sia i bilanci preventivi entro il 31 dicembre che i consuntivi entro il 30 di aprile ad eccezione del solo anno 2019 appunto per causa emergenza Covid che ha comportato necessariamente tempi piu' lunghi."

1.3 In relazione a quanto precede si osserva quanto segue.

Pur prendendo atto di quanto rappresentato e delle problematiche derivanti dalla emergenza sanitaria Covid, il Collegio non può esimersi dal sottolineare che l'osservanza del termine prescritto per l'adempimento in parola riveste grande rilevanza nell'ambito della gestione

amministrativa e contabile dell'ente locale. In proposito, la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha osservato che «La necessità del rispetto di tutti i termini di legge per l'intero procedimento del ciclo di bilancio, è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell'ottica della verifica della regolarità delle gestioni. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione» (cfr., Sezione Autonomie, deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR, cit.). Inoltre, la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di evidenziare che «la scansione temporale degli adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale, risulta funzionale a realizzare la unitaria rappresentazione dei dati della contabilità nazionale» (Corte cost., sentenza n. 250/2020). L'importanza della tempestiva adozione del rendiconto della gestione è stata, altresì, sottolineata dall'art. 3, comma 1, lett. l) del d.l. n. 174/2012 che, con l'introduzione del comma 2-bis nell'art. 227 TUEL, ha esteso alla mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge la procedura ex art. 141 TUEL comportante la nomina del commissario *ad acta* e lo scioglimento del consiglio comunale (cfr. Sezione regionale controllo Marche, deliberazione n. 79/2022/PRSE). Si invita, quindi, l'Amministrazione comunale ad assicurare il rispetto del quadro normativo vigente in materia.

2. Risultati di amministrazione - evoluzione e composizione

Nel prospetto seguente, elaborato d'ufficio sulla base dei dati disponibili in BDAP, trova esposizione l'evoluzione del risultato di amministrazione e della sua composizione, relativamente al triennio 2018-2020.

Esercizi	2018	2019	2020
Fondo cassa al 1 ^o gennaio	1.323.069,02	2.704.775,42	2.100.025,82
Riscossioni	15.978.677,67	15.613.025,10	16.367.850,76
Pagamenti	14.596.971,27	16.217.774,70	16.158.820,79
Saldo di cassa al 31 dicembre	2.704.775,42	2.100.025,82	2.309.055,79
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	2.704.775,42	2.100.025,82	2.309.055,79
Residui attivi	9.349.612,44	12.673.099,04	13.945.907,89
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	5.726.464,07	5.065.166,40	5.768.709,31
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	126.015,98	93.160,34	208.662,29

Esercizi	2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2.156.353,97	4.862.251,23	6.004.419,20
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	4.045.553,84	4.752.546,89	4.273.172,88

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP per le annualità 2018 – 2019 – 2020

La composizione del risultato di amministrazione viene riportata nella tabella sottostante:

Esercizi	2018	2019	2020
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	2.004.437,50	2.617.497,10	2.565.066,78
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	476.944,59	463.723,63	450.056,96
Fondo perdite società partecipate	8.135,84	1.000,00	0,00
Fondo contenzioso	18.000,00	18.000,00	10.000,00
Altri accantonamenti	29.940,53	83.850,71	10.784,54
Totale parte accantonata	2.537.458,46	3.184.071,44	3.035.908,28
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	44.622,61	5.200,00	863.718,63
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	2.000,00	95.512,10
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	261.844,92	562.608,47	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	19.920,32	401,00	0,00
Totale parte vincolata	326.387,85	570.209,47	959.230,73
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti	114.357,29	609.643,70	33.293,72
Totale parte disponibile	1.067.350,24	388.622,28	244.740,15

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP per le annualità 2018 – 2019 – 2020

2.1 Considerazioni generali. Adempimenti contabili e corretta alimentazione della banca dati BDAP

2.1.1 Con riferimento all'esercizio 2018 gli approfondimenti svolti hanno palesato la presenza di disallineamenti tra i dati contabili disponibili in BDAP e quelli attestati dall'Ente in relazione all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2017 nell'esercizio 2018. Inoltre, nell'ambito delle verifiche sul rendiconto 2019, in relazione alle quote vincolate sono state riscontrate alcune incongruenze nei dati attestati nell'allegato A/2 di BDAP, nella relazione dell'Organo di revisione e nella Relazione finanziaria al Conto di bilancio 2019. In particolare, si rileva il disallineamento dei valori al 1/1/2019 rispetto agli omologhi inseriti nel rendiconto 2018 al 31 dicembre.

2.1.2 Con la succitata nota di risposta in data 17/10/2023, l'Amministrazione comunale, nel confermare come "il prospetto A.2 per il 2019 evidenzia in maniera scorretta l'evoluzione delle quote

vincolate del risultato di amministrazione che al 1^o gennaio 2019 erano coerenti con quanto accertato con il rendiconto dell'esercizio 2018", ha dichiarato, tra l'altro, che "Tali anomalie sono sorte per l'elevata complessità di compilazione del prospetto A.2, soprattutto nel primo esercizio, il 2019, nel quale il modello aveva – dichiaratamente – finalità conoscitive e, conseguentemente, era stato escluso anche dal sistema di controllo della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Questo ente, in sede di prima compilazione di tale prospetto, si trovò in forte difficoltà nel "ri-costruire" le transazioni elementari in entrata che hanno generato le quote vincolate del risultato di amministrazione. Consapevoli però dell'importanza di tale analisi, questo Ente avviò già nella seconda parte dell'esercizio 2020 un percorso di formazione e di training on the job, volto a ricostruire la storia dell'avanzo vincolato."

2.1.3 In relazione a quanto precede si osserva quanto segue.

Nel richiamare l'Amministrazione comunale a prestare la massima attenzione alla compilazione dei prospetti BDAP e l'Organo di revisione a vigilare sulla corretta predisposizione e trasmissione degli stessi, si fa presente che discordanze o incongruenze o errate valorizzazioni di dati nei citati prospetti pregiudicano l'efficace monitoraggio degli equilibri di bilancio e degli andamenti di finanza pubblica quale ragione stessa di esistenza della Banca dati BDAP (cfr. art. 13 della legge n. 196/2009). L'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP è stata, proprio recentemente, rimarcata dalla delibera n. 7/SEZAUT/2023/INPR della Sezione Autonomie di questa Corte secondo la quale: *"Tale obbligo di trasmissione è funzionale, altresì, alla elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti. È compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee."*. Altrettanto significativo, in tale contesto, è quanto affermato dallo stesso d.lgs. n. 118/2011 laddove indica che *"Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica. [...]"*. (cfr. Principio n. 5 della *"veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità"*, allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011).

Si invitano, quindi, l'Amministrazione comunale e i competenti organi di controllo a svolgere

puntuali verifiche di congruenza fra i dati riportati nei diversi documenti contabili, ribadendo l'importanza riservata dalla normativa alla corretta e tempestiva trasmissione dei dati alla banca dati BDAP (*cf.* Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 7/SEZAUT/2023/INPR).

Sotto altro aspetto, occorre ricordare che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° agosto 2019 di aggiornamento dei principi contabili (c.d. XI correttivo), valorizzando la composizione del risultato di amministrazione quale elemento in grado di fornire evidenza contabile alla situazione finanziaria dell'ente, sono stati introdotti, a decorrere dall'esercizio 2019, tre nuovi prospetti (a/1, a/2 e a/3) destinati a fornire il dettaglio analitico delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti. I nuovi schemi hanno il preciso scopo di fornire il dettaglio delle componenti accantonata, vincolata e destinata, nonché di dare conto della evoluzione, anno su anno, delle stesse.

Tanto premesso, anche in correlazione con le considerazioni espresse nei paragrafi successivi (*v. infra* § 2.2 e § 6), la Sezione raccomanda all'Amministrazione comunale la puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel *"principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio"* (all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 – § 13.7) nel quale si prevede, tra l'altro, che: *"Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono analiticamente rappresentate nell'allegato a/2 al rendiconto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come definiti dall'art. 42, comma 5, al presente decreto, e dall'art. 187, comma 3-ter, del TUEL e dai principi contabili applicati [...]"* (§ 13.7.2); *"Le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione, come definite dall'art. 42, comma 4, al presente decreto, e dall'art. 187, comma 1, del TUEL, sono rappresentate nell'allegato a/3 al rendiconto [...]"* (§ 13.7.3).

2.2 Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

2.2.1 In sede istruttoria sono state rilevate discrasie nella differente documentazione degli utilizzi delle quote di avanzo di amministrazione nel corso delle annualità 2018, 2019 e 2020.

2.2.2 In sede di controdeduzioni, l'Ente ha riferito, tra l'altro, che *"Dall'analisi effettuata in occasione della predisposizione di questi chiarimenti è, purtroppo, emerso un errore nell'applicazione della quota vincolata da Fondo Funzioni Fondamentali nell'esercizio 2021. In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023, quest'Amministrazione ha applicato, per un importo pari a*

500.000 euro, una quota di avanzo vincolato da leggi, come desumibile dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30 dicembre 2020. [...]. Benché consapevoli di aver finanziato delle spese con somme non accertati, riteniamo opportuno osservare che il rendiconto 2021, nel quale sono stati verificati ex-novo tutti i vincoli, chiude con una quota disponibile del risultato di amministrazione positiva, pari ad euro 237.720,79, che quindi ha recuperato la maggior applicazione di risorse erroneamente avvenuta nel corso dell'esercizio".

Nelle stesse controdeduzioni l'Ente ha riportato alcuni prospetti sull'applicazione dell'avanzo comunicando, peraltro, l'erronea compilazione della relazione-questionario al rendiconto 2020 con riferimento alla domanda n. 2 della sezione I concernente le modalità di utilizzo del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.

2.2.3 In relazione a quanto precede si osserva quanto segue.

Sebbene l'esercizio 2021 non sia oggetto della presente istruttoria, la Sezione non può esimersi dal richiamare l'Amministrazione comunale al rigoroso rispetto delle norme del TUEL e del d.lgs. n. 118/2011 (cfr., in particolare, allegato 4/2 - § 9) in tema di utilizzo dell'avanzo di amministrazione tenendo conto, altresì, che *"Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale)"* (cfr. § 9.2.5 - all. 4/2 d.lgs. n. 118/2011).

Inoltre, quantunque l'Ente dichiarò che *"a partire dall'esercizio 2020 non si sono più rilevate discrasie tra quanto esposto nel modello A/2 ed i dati contabili del rendiconto"*, si deve far presente, come già rilevato, che l'esame della documentazione disponibile e la risposta del Comune hanno consentito di riscontrare la presenza di alcune incongruenze tra valori contabili riportati dall'Organo di revisione nella relazione-questionario e omologhi dati valorizzati nelle delibere di approvazione dei rendiconti e in BDAP.

Alla luce di tutto quanto precede, la Sezione ritiene necessario richiamare l'attenzione dell'Ente riguardo all'importanza della *«trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge»* (Corte cost. sentenza n. 274/2017), in conformità alla distinzione *«in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati»* a norma dell'art. 187 del d.lgs. n. 267/2000. Su questa linea, il Collegio invita l'Ente ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti sul punto ed evidenzia

come la non corretta applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile e la conseguente non corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione possa comportare una indebita dilatazione della spesa. È opportuno, infatti, rammentare che «il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci» (Corte cost., sentenza n. 247/2017) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo. In altri termini, il risultato di amministrazione deve essere coerente con i profili giuridici inerenti alle partite creditorie e debitorie (Corte cost., sentenza n. 274/2017) e con le prescrizioni fornite dalle norme di legge e dai principi contabili relativamente alle sue componenti.

La Sezione richiama, quindi, l'Amministrazione comunale ad una corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione in piena conformità al vigente quadro normativo nonché a puntuali verifiche di congruenza fra i dati riportati nei diversi documenti contabili. All'Organo di revisione si rammenta l'importanza di un diligente adempimento delle funzioni ausiliarie e di vigilanza ad esso attribuite dalle vigenti norme in materia.

3. Fondo crediti dubbia esigibilità

3.1 Si espone qui di seguito l'evoluzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) nel triennio 2018-2020:

	2018	2019	2020
FCDE	2.004.437,50	2.617.497,10	2.565.066,78

Fonte: Elaborazione Cdc - Relazioni-questionario al rendiconto 2018/2020 e dati BDAP

Dall'analisi della documentazione disponibile emerge che il Fondo crediti di dubbia esigibilità negli esercizi 2019 e 2020 è stato calcolato mediante il metodo ordinario e la media semplice. Mettendo a confronto gli importi accantonati a titolo di FCDE negli esercizi considerati con il totale dei soli residui attivi dei titoli I e III emergono le seguenti risultanze.

Esercizio	FCDE al 31/12	Residui titolo I	Residui titolo III	Residui totali	% di accantonamento
	(a)	(b)	(c)	(d=b+c)	(a/d)
2018	2.004.437,50	5.019.911,59	1.744.030,36	6.763.941,95	29,63%
2019	2.617.497,10	5.094.365,79	2.479.409,62	7.573.775,41	34,56%
2020	2.565.066,78	4.631.661,48	3.220.187,20	7.851.848,68	32,67%

Fonte: Elaborazione Cdc - su dati BDAP - Schemi di bilancio - Riepilogo generale delle entrate - FCDE in "Composizione risultato di amministrazione al 31/12. Valori in euro

I dati esposti evidenziano un non elevato grado di copertura percentuale dal rischio di mancato incasso, con riferimento ai residui attivi tipici dei titoli I e III, e pongono qualche incertezza sulla congruità del FCDE calcolato dall'Ente. Anche sul piano generale, i dati raccolti e compendati nel sottostante prospetto conducono a rilevare un importo non elevato dell'accantonamento operato a titolo di FCDE in rapporto al complessivo ammontare dei residui attivi registrati al 31/12/2019 ed al 31/12/2020.

Esercizio	2019	2020
Residui attivi conservati al 31/12 (a)	12.673.099,04	13.945.907,89
FCDE accantonato al 31/12 (b)	2.617.497,10	2.565.066,78
% b/a	20,65%	18,39%

Fonte: Elaborazione CdC su dati BDAP

In tal senso, deve, comunque, constatarsi che entrambi i consuntivi fanno registrare un consistente ammontare di residui attivi (cfr. *infra* § 8), con una crescita complessiva degli stessi nel 2020, confermata anche nell'esercizio 2021 (residui attivi pari ad euro 14.331.217,46 - dati BDAP).

Per ambedue gli esercizi in esame (2019-2020), in base a quanto riportato dai dati BDAP (cfr. "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità"), risulta che l'accantonamento al FCDE a consuntivo sia ascrivibile alle seguenti entrate:

- Titolo 1 - Tipologia 101 ("Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa");
- Titolo 3 - Tipologia 100 ("Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni");
- Titolo 3 - Tipologia 200 ("Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti").

Al fine di accertare la correttezza delle procedure seguite per la determinazione del FCDE, tenuto anche conto di quanto rilevato in tema di gestione dei residui, in sede istruttoria si riteneva opportuno acquisire chiarimenti in ordine ai valori delle poste considerate nel calcolo del Fondo, alle modalità di determinazione dello stesso, agli esiti delle verifiche di congruità effettuate esplicitando le ragioni dell'esclusione di voci di entrata ordinariamente da ricomprendere nel calcolo.

3.2 In allegato alla nota di risposta l'Amministrazione comunale ha trasmesso "il riepilogo accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità" in cui sono evidenziate le entrate sottoposte al procedimento di svalutazione, fornendo evidenza, tuttavia, del calcolo adottato unicamente per l'esercizio 2019 e per la risorsa "Recupero i.c./i.m.u periodi arretrati". L'Ente ha, altresì,

rappresentato che *“La valutazione delle entrate considerate, come previsto dalla normativa armonizzata, è stata svolta su quelle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, rispetto ai primi anni della sperimentazione contabile è stata considerata anche la tassa rifiuti ordinaria oltre quella dell’evasione, quindi sono state considerate, i proventi dell’evasione tributaria, ici/imu, pubblicità, tassa rifiuti, proventi degli impianti sportivi, rette frequenza asili nido, proventi fitti dei fabbricati, e proventi relativi alle sanzioni amministrative al codice della strada”*. In riferimento alla platea delle risorse sottratte al meccanismo di quantificazione del fondo, nelle proprie deduzioni il Comune ha precisato che *“sono stati esclusi gli oneri di urbanizzazione in quanto accertati per cassa e coperti da garanzie fideiussorie”* senza aggiungere motivazioni su altre risorse non considerate nel calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

3.3 In relazione a quanto precede si osserva quanto segue.

Nel prendere atto di quanto riferito dall’Ente, la Sezione fa presente che l’accantonamento al FCDE ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità: tale accantonamento va, dunque, parametrato sulla base dell’andamento delle somme riscosse negli esercizi precedenti, computando nel calcolo tutte le entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, con correlato onere di esaustiva motivazione nel caso di eventuale esclusione di tali risorse dal meccanismo di quantificazione del fondo.

Poi, con specifico riferimento alle poste escluse dal FCDE, si ritiene comunque opportuno segnalare, in chiave generale, che, qualora emergano partite di rilevante ammontare in grado di incidere sulla tenuta degli equilibri bilancio, *“i principi contabili non escludono che discrezionalmente e in via prudenziale si possa procedere ad una adeguata svalutazione analitica (in base alle concrete circostanze) per singole partite, adeguando in aumento il FCDE previsto per legge”* (cfr., Sezione regionale controllo Campania, delibera n. 251/2017/PAR). In tal senso, occorre considerare che il privilegio accordato dalla normativa ad alcune tipologie di crediti (*“crediti da altre amministrazioni pubbliche”; “crediti assistiti da fidejussione”*) in termini di non assoggettabilità al meccanismo di svalutazione, deve essere adeguatamente temperato con il principio di prudenza e con i limiti di ordine generale posti dalla competenza finanziaria potenziata e dalla contabilità c.d. *“armonizzata”* che, allo scopo di assicurare gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui provenienti da esercizi precedenti, impone di attivare tempestive e idonee procedure di ricognizione delle singole posizioni creditorie/debitorie in vista del loro progressivo esaurimento (cfr., Sezione regionale controllo

Puglia, deliberazione n. 173/2021/PRSP).

Pertanto, il Collegio evidenzia l'importanza di effettuare un prudente apprezzamento delle entrate di dubbia e difficile esazione e ricorda che i fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione (*cf.*, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR). La determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione è un adempimento cruciale ai fini della corretta quantificazione del FCDE e le entrate oggetto di svalutazione devono essere analiticamente individuate. La "svalutazione" deve avere effetto sulla programmazione e previsione degli impieghi delle medesime entrate in termini di spesa, al fine di tutelare l'ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive finanziando obbligazioni passive perfezionate, scadute ed esigibili con entrate non disponibili e quindi finanziando il bilancio di previsione e la gestione in sostanziale situazione di disavanzo (*cf.*, Sezione delle Autonomie, delibere n. 14/2017/INPR e n. 4/2015/INPR; Corte costituzionale, sentenza n. 250/2013).

La Sezione raccomanda, quindi, all'Amministrazione comunale di garantire la congrua determinazione del FCDE in conformità alle norme vigenti in materia e alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza di questa Corte. Si invita l'Ente, inoltre, ad una chiara e trasparente esplicitazione, nei documenti che accompagnano il bilancio di previsione e il rendiconto, dei criteri adottati per la quantificazione dell'accantonamento.

4. Fondo rischi contenzioso

4.1 Dal 2016 al 2019 risulta registrato nel risultato di amministrazione un accantonamento a titolo di fondo rischi spese legali per l'identico importo di euro 18.000,00, ridotto a 10.000,00 nel 2020. Dalla BDAP risulta che, nel rendiconto 2021, detto accantonamento è stato quantificato in euro 100.000,00.

In proposito, l'Organo di revisione, pur attestandone la congruità, rileva nell'esercizio 2019, sulla base della "*ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente*" e "*in via puramente prudenziale*" il calcolo di "*una passività potenziale*" quantificata in euro 18.000,00. La medesima formula viene utilizzata anche nella successiva Relazione a rendiconto 2020, con l'ulteriore specificazione che "*l'accantonamento è stato fatto puramente al fine prudenziale essendo rilevato un basso rischio di soccombenza*".

Relativamente agli esercizi in esame (2019-2020), in sede istruttoria la Sezione ha chiesto al Comune di relazionare in ordine alle valutazioni svolte per la stima dell'accantonamento, nonché elementi di dettaglio rispetto ai risultati della ricognizione sullo stato del contenzioso.

4.2 In sede di riscontro istruttorio l'Ente ha riferito che *“la stima è stata sempre valutata attraverso una ricognizione dell'ufficio area legale sullo stato dei contenziosi in essere e sul grado di soccombenza, in relazione a questa disamina tale rischio è risultato basso”*, fornendo un quadro piuttosto completo degli elementi conoscitivi richiesti.

4.3 In relazione a quanto precede si osserva quanto segue.

Nel prendere atto di quanto indicato dall'Ente, si ritiene utile ricordare che l'accantonamento a titolo di fondo rischi contenzioso, secondo quanto previsto dalla vigente normativa (§ 5.2 - all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), costituisce adempimento obbligatorio da effettuarsi sempre in misura congrua rispetto al contenzioso pendente, o in fieri. La corretta determinazione del fondo rischi contenzioso è, dunque, da considerarsi essenziale per garantire, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, la regolare dinamica degli equilibri di bilancio, con conseguente necessità di *“procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione”* (cfr., ex plurimis, Sezione delle Autonomie deliberazione n. 14/2017/INPR). La Sezione sottolinea, pertanto, come sia opportuno monitorare costantemente l'adeguatezza del fondo contenzioso, in quanto trattasi di una misura prudenziale volta a garantire gli equilibri di bilancio, attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse, al fine di poter affrontare le eventuali posizioni debitorie che potrebbero sorgere, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.

5. Fondo perdite società partecipate

5.1 Gli approfondimenti istruttori danno conto di accantonamenti a carico dei risultati di amministrazione degli esercizi 2018/2020, di somme a titolo di *“Fondo perdite società partecipate”* nei seguenti termini.

31 dicembre	2018	2019	2020
Fondo perdite società partecipate	8.135,84	1.000,00	0,00

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP (Schemi di bilancio - All. a) Risultato di amministrazione)

Nelle suindicate annualità si osserva un decremento di tale fondo fino ad un completo azzeramento nel 2020.

5.2 Sul punto la risposta istruttoria dell'Ente indica che fino al 2017 il "Fondo perdite società partecipate" era originato dall'accantonamento "a causa della perdita rilevata nel 2016 dal consorzio COSIF" successivamente messo in liquidazione. Nella medesima risposta, l'Amministrazione comunale riferisce che "l'accantonamento nel 2018 di € 8.135,84 in prima istanza era stato fatto per la messa in liquidazione del consorzio, ma visto che i fini sociali non erano più realizzabili, l'accantonamento è stato via via ridotto fino completa all'eliminazione nel 2020. Per le restanti due società partecipate attive dell'Ente, Tennacola e Steat non avendo mai presentato perdite d'esercizio non aveva ragione di essere bloccare delle somme a tale titolo."

5.3 In relazione a quanto precede, si prende atto di quanto comunicato dall'Ente e si rappresenta la necessità che il Comune prosegua un attento monitoraggio dell'andamento degli organismi partecipati. In tal senso, si sottolinea che tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata devono concorrere - secondo quanto stabilito dagli articoli 81 e 97, primo comma, della Costituzione - all'equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale e che l'equilibrio complessivo deve essere coerentemente coordinato con analogo equilibrio dei singoli bilanci che compongono il cosiddetto bilancio consolidato dello Stato (cfr., Corte costituzionale, sentenza n. 6/2019). L'Amministrazione comunale è chiamata, quindi, a svolgere, sistematicamente, i compiti di vigilanza, di indirizzo e di controllo che la natura pubblica delle risorse e la qualità di socio comportano; il monitoraggio periodico delle partecipate deve consentire al Comune di analizzare gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed individuare le eventuali opportune azioni correttive, anche in relazione a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente (cfr. art. 147-*quater* del d.lgs. n. 267/2000).

6. Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

6.1 La documentazione in atti dà conto dell'acquisizione, nell'esercizio 2013 di risorse a titolo di anticipazione straordinaria di liquidità dalla Cassa Depositi e Prestiti per complessivi euro 531.258,32, risorse, come noto, da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili e "da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti di anni 30" (Relazione Organo di revisione al rendiconto 2017, pag. 26). Tali entrate, in coerenza con la disciplina armonizzata, devono essere sterilizzate mediante accantonamento di pari importo a carico del risultato di amministrazione, al fine di evitare un surrettizio incremento della capacità di spesa dell'Ente. Con riferimento alla situazione al 31 dicembre degli esercizi in esame, l'Organo di revisione

economico finanziaria dà contezza dell'anticipazione di liquidità nelle proprie relazioni evidenziando i seguenti importi:

Esercizi	2019	2020
Anticipo di liquidità richiesto in totale	€ 531.258,32	€ 531.258,32
Anticipo di liquidità restituito	€ 67.534,69	€ 81.201,36
Quota accantonata in avanzo al 31/12	€ 463.723,63	€ 450.056,96

Fonte: Relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2019 e 2020 pag. 43 e 2020, pag. 33

Con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020, nella Relazione sulla gestione (cfr., pag. 5) l'Amministrazione riporta i seguenti dati.

RISORSE ACCANTONATE	Risorse accantonate al 01/01/2020 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio 2020 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio esercizio 2020 (c)	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 2020 (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazione liquidità	463.723,63	-463.723,63	450.056,96	0,00	450.056,96

Fonte: Relazione sulla gestione 2020 (cfr. pag. 5)

La predetta sterilizzazione risulta, invero, rinvenibile a carico del risultato di amministrazione solo a partire dall'esercizio 2016, sicché è stato chiesto al Comune di produrre un'informativa in ordine ai provvedimenti assunti o da assumere al fine di fare fronte ai mutamenti normativi medio tempore intervenuti.

6.2 In sede di controdeduzioni, l'Amministrazione comunale ha comunicato che "L'Ente ha ottenuto nel 2013 (richiesta nel 2013 ed erogata nel 2014) ai sensi del decreto MEF 7/8/2015 l'anticipazione di liquidità di € 531.258,32 dalla Cassa DDPP da restituire in 30 anni. La contabilizzazione iniziale nel 2014 era avvenuta, in assenza di norme contabili specifiche come mutuo ordinario Cassa DDP. Dal 2016 dopo i primi chiarimenti al riguardo è stato iscritto opportunamente tra le quote accantonate - all. a/1 - del risultato di amministrazione. Vista l'evoluzione normativa l'importo dell'anticipazione applicata tra le risorse accantonate oltre ad essere evidenziato nell'allegato a/1 del risultato di amministrazione, viene evidenziata anche la quota annuale di rimborso tra gli altri accantonamenti come evidenziato nell'allegato a/1 al rendiconto 2021."

6.3 In relazione a quanto precede si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si evidenzia che la contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità è stata oggetto di svariate caotiche modifiche normative. Una esaustiva sintesi di tale complessa evoluzione normativa è stata offerta dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio che con deliberazione n. 98/2020/PRSE, ha evidenziato quanto segue: "[...] le indicazioni relative alle modalità di contabilizzazione dell'Anticipazione di Liquidità sono state fornite dalla Corte dei conti in sede nomofilattica, sin dalle delibere della Sezione delle Autonomie n. 33/2015/QMIG e n.

28/2017/QMIG e che le stesse sono state positivamente ad opera del D.M. 1 agosto 2019, con l'introduzione del principio contabile di cui al punto 3.20-bis dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011, recentemente modificato ad opera del D.M. 7 settembre 2020 (dodicesimo correttivo). Sul punto, è, difatti, intervenuto il Legislatore con le previsioni di cui all'art. 39-ter del D.L. n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 2020, recante la "Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali."

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell'articolo 39-ter del d.l. n. 162/2019 (Corte cost., sent. n. 80/2021), il legislatore è nuovamente intervenuto in materia con l'introduzione dell'art. 52 del d.l. n. 73/2021, in cui vengono disciplinate le attuali modalità di contabilizzazione del citato FAL, e con la modifica del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (§ 3.20-bis - allegato 4/2 - d.lgs. n. 118/2011). Riguardo alla contabilizzazione del FAL, l'art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021, prevede che "a decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il F.A.L. accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del F.A.L. è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del F.A.L.", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della L. 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso."

In merito alle disposizioni del menzionato art. 52, comma 1-ter del d.l. 73/2021, la FAQ n. 47 del 3/12/2021 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze (reperibile sul sito *web* www.rgs.mef.gov.it - Area: Arconet - Ambito: Armonizzazione), ha precisato che: "In applicazione di tale norma, a decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali non possono più ridurre il FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l'importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio, ma riducono il FAL solo "in sede di rendiconto", nell'allegato a) e a/1), ed applicano la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Al fine di consentirne l'applicazione nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato

“Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”. Pertanto, a decorrere dal rendiconto 2021

- *nell'allegato a) è iscritto il FAL per un importo pari a quello dell'esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio e, tra “gli altri accantonamenti” è accantonata la quota liberata come “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”;*
- *nell'allegato a/1, nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto”, sono registrati sia la riduzione del FAL nell'apposita voce, sia l'accantonamento della quota liberata tra gli “altri accantonamenti”. [...]”.*

In tale contesto, gli enti sono chiamati, quindi, a dare evidenza delle suindicate operazioni contabili negli allegati a) e a/1), allegati che, va ribadito, devono essere puntualmente e correttamente compilati, anche a garanzia del monitoraggio degli equilibri di bilancio.

Dunque, a decorrere dall'esercizio 2021, non è più consentito ridurre il FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l'importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente in modo da dare copertura alla quota capitale annua da rimborsare e alla quota di fondo residua (cfr. Sezione regionale controllo Abruzzo, delibera n. 192/2023/PRSP). In questo senso, la normativa introdotta dall'art. 52 del d.l. n. 73/2021 *“modifica completamente la precedente modalità di contabilizzazione, secondo la quale il Fondo Anticipazione di Liquidità era applicato in entrata per l'intero importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente ed iscritto in spesa per un valore pari a quello stanziato in entrata, ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio. In altri termini, il vigente regime di contabilizzazione prevede che dal 2021 gli enti riducano il FAL solo «in sede di rendiconto», dando evidenza di tale riduzione negli allegati a) e a/1) e applichino la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo”* (Sezione controllo Abruzzo, deliberazione n. 122/2023/PRSE).

È bene, altresì, rammentare che, in coerenza con i principi stabiliti dalla giurisprudenza contabile (cfr., in particolare, deliberazioni della Sezione Autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017) e dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., in particolare, sentenze n. 4/2020 e n. 80/2021), il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento, in ogni caso, costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese (cfr. § 3.20-bis, all. 4/2, d.lgs. n. 118/2011). Si deve, infine, rimarcare che, nel delineato orizzonte normativo e giurisprudenziale, il Comune è tenuto a finanziare la quota annuale con risorse di parte corrente e le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso (cfr. art. 52 d.l. n. 73/2021). Sulla base delle suesposte

considerazioni, si invita l'Amministrazione comunale ad attenersi scrupolosamente alle vigenti disposizioni sulla contabilizzazione della menzionata anticipazione di liquidità.

7. Gestione della liquidità - flussi di cassa e giacenza vincolata

7.1 L'andamento del fondo cassa finale e della cassa vincolata nel periodo 2018/2020 è esposto nel seguente prospetto di sintesi desunto dalle diverse relazioni-questionario dell'Organo di revisione.

FONDO CASSA	2018	2019	2020
Fondo di cassa al 31 dicembre	2.704.775,42	2.100.025,82	2.309.055,79
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12 (a)	1.467.170,34	1.529.413,22	1.826.616,94
Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al 31/12 (b)	0,00	0,00	-925.000,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE (a) + (b)	1.467.170,34	1.529.413,22	901.616,94

Fonte: Elaborazione CDC su dati delle Relazioni-questionario dell'Organo di revisione delle annualità considerate

Le relazioni dell'OREF al rendiconto 2019 (cfr., pag. 24) e 2020 (cfr., pag. 27) danno conto della corrispondenza delle risultanze del fondo cassa al 31 dicembre dell'Ente con quelle dell'istituto tesoriere. L'Ente, da quanto in atti, non risulta aver fruito di anticipazioni ordinarie di tesoreria, mentre risulta aver fatto ricorso all'utilizzo di fondi vincolati - ex art. 195 TUEL - secondo quanto riportato dall'Organo di revisione (cfr. tabella pag. 9) da cui si evince la somma di euro 925.000,00 da ricostituire al 31/12/2020. Tuttavia, tale situazione non collima con altre risultanze istruttorie - rilevazioni SIOPE - da cui emerge che nell'esercizio 2020 non risultano adeguatamente movimentati i conti intestati all'utilizzo e al reintegro delle somme vincolate, così come previsto al punto 10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

7.2 Con la nota di risposta, l'Amministrazione comunale ha riferito che, in ambedue le annualità in esame, la quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata è pari a euro zero (0,00), confermando "che tutte le quote vincolate per spese correnti sono state interamente reintegrate, come da conto del tesoriere parificato".

In effetti, dal quadro riassuntivo del conto del Tesoriere al 31/12/2020 risulta quanto segue:

RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE	
	RESIDUI	COMPETENZE		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	0,00	0,00	2.100.025,82	
RISCOSSIONI (+)	2.802.007,89	13.565.842,87	16.367.850,76	
PAGAMENTI (-)	3.509.319,06	12.649.501,73	16.158.820,79	
	DIFFERENZA		2.309.055,79	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			2.309.055,79	
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			2.309.055,79	
			(-) 4.338,12	
			(+) 657,88	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			2.305.375,55	
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			2.309.055,79	
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)			901.616,94	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)			0,00	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)			901.616,94	
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA				

Dai dati sopra riportati e trasmessi dall'Ente in allegato alla risposta, si evince un importo pari a zero della "quota vincolata utilizzata per le spese correnti non reintegrata al 31/12/2020".

Si chiede, quindi, all'Organo di revisione una maggiore attenzione e precisione nell'esposizione dei dati all'interno delle proprie relazioni.

7.3 Le verifiche svolte *ex officio* sulla base dei dati BDAP dell'esercizio 2020, a fronte di un fondo cassa di euro 2.309.055,79 con vincoli di cassa pari ad euro 1.826.616,94, riscontravano i seguenti saldi teorici di cassa vincolata, per il solo concorso della parte capitale:

Esercizio 2020			
Residui passivi		Residui attivi	
Titolo II	2.448.104,28	Titolo IV	4.403.437,61
Titolo III	0,00	Titolo V	934.100,85
Titolo VII	94.120,70	Titolo VI	450.000,00
FPV finale	6.004.419,20	Titolo IX	1.349,41
totale	8.546.644,18	totale	5.788.887,87
		saldo	2.757.756,31

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP - Schemi di Bilancio

Dette risultanze non appaiono in linea con una fisiologica gestione di cassa e generano, dunque, perplessità riguardo all'adeguatezza dell'importo dei vincoli di cassa al 31/12/2020 e circa la corretta applicazione del principio contabile n. 10, di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, rubricato "La contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati

degli enti locali". Pertanto, la Sezione ha chiesto all'Ente di produrre gli atti relativi alla quantificazione della giacenza vincolata all'1/1/2019 e all'1/1/2020 nonché di verificare l'esattezza dei dati inerenti alla gestione della cassa vincolata.

7.4 In sede di controdeduzioni, l'Amministrazione comunale ha riferito quanto segue: "L'Ente ha provveduto all'accertamento della consistenza di cassa vincolata alla data del 31.12.2019, nell'importo di € 1.529.413,22 come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs. 118/2011. La determinazione sui vincoli di cassa al 01.01.2020 non essendo obbligatoria non è stata assunta come anche quella al 01.01.2021, mentre è stata assunta a partire dal 01.01.2022. L'Ente sia nel 2019 che nel 2020 non ha attivato l'anticipazione di tesoreria. Il Fondo Cassa al 31.12.2019, come si evince nel giornale di cassa, è pari ad € 2.100.025,82 di cui quota vincolata è pari ad € 1.529.413,22 (A). Il conto del Tesoriere è stato parificato dello stesso importo e la quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata è pari a 0,00 (zero) (B). Si conferma inoltre che il fondo cassa è capiente rispetto ai fondi vincolati. Si allega copia del conto del Tesoriere 2019 parificato. L'Ente ha provveduto all'accertamento della consistenza di cassa vincolata alla data del 31.12.2020, nell'importo di € 901.616,94 come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs. 118/2011. Il Fondo Cassa al 31.12.2020, come si evince nel giornale di cassa, è pari ad € 2.309.055,79 di cui quota vincolata è pari ad € 901.616,94 (A). Il conto del Tesoriere è stato parificato dello stesso importo e la quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata è pari a 0,00 (zero) (B). La Tabella dell'OREF al rendiconto 2020 a pag.8 rappresenta correttamente l'importo della cassa vincolata nell'anno 2020, mentre nella compilazione della colonna 2020 il dato non viene rappresentato in modo corretto, infatti indica erroneamente l'importo di 925.000 come quota per spese correnti non reintegrata anziché zero, quindi si conferma che tutte le quote vincolate per spese correnti sono state interamente reintegrate, come da conto del tesoriere parificato. Si conferma inoltre che il fondo cassa è capiente rispetto ai fondi vincolati e l'esattezza dei dati inerenti la gestione di cassa vincolata. Si allega copia del conto del Tesoriere 2020 parificato."

7.5 In relazione a quanto precede, si invita l'Ente ad un'accorta movimentazione della cassa vincolata considerata l'importanza, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione e tenuto conto che "la mancata corretta apposizione dei vincoli sulle giacenze di cassa costituisce un comportamento contrario alla sana gestione e determina una non corretta quantificazione del fondo cassa che condiziona in concreto, ai sensi dell'art. 186 del

Tuel, la genuina determinazione del risultato di amministrazione” (cfr., Sezione regionale controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 94/2020/REF). L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell’art. 195 del TUEL che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (cfr., Sezione delle autonomie della Corte dei conti, deliberazione n. 31/2015/INPR; Sezione regionale controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 108/2020/PRSP; Sezione regionale controllo Veneto, deliberazione n. 157/2020/PRSE).

Sul piano generale si osserva, inoltre, che “anche se il punto 10.6 dell’all. 4/2 al d.lgs. 118/2011 impone, formalmente, che solo all’1.1.2015 il Responsabile finanziario quantifichi la giacenza vincolata, questa operazione va compiuta di anno in anno, allo scopo di facilitare le operazioni del Tesoriere nell’utilizzo della cassa vincolata; diversamente, risulta alquanto problematico ricostruire puntualmente la consistenza dei fondi vincolati e verificare il costante rispetto dei limiti di cui agli art. 195 e 222 T.U.E.L.” (cfr., Sezione regione controllo Calabria, deliberazione n. 113/2021/PRSP; in senso analogo, Sezione regionale controllo Puglia, deliberazione n. 173/2021/PRSP). Per completezza, si rappresenta, altresì, che analoghi obblighi di separata contabilizzazione delle entrate vincolate sono, altresì, previsti a carico dell’istituto tesoriere (cfr., art. 209, comma 3-bis, d.lgs. n. 267/2000). La Sezione raccomanda all’Amministrazione comunale il puntuale rispetto della vigente disciplina in materia di gestione della liquidità, invitando l’Organo di revisione economico-finanziaria al diligente esercizio delle funzioni ausiliarie e di vigilanza ad esso attribuite dalla legge.

8. Andamento delle riscossioni e gestione dei residui attivi

8.1 La capacità di riscossione è illustrata, per il biennio 2019-2020, mediante i seguenti indicatori presenti in BDAP.

% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/(Accertamenti + residui definitivi iniziali)		% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/Accertamenti di competenza		% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali	
2019	2020	2019	2020	2019	2020
54,78	52,92	65,76	74,30	32,30	22,11

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base di dati BDAP - Piano degli indicatori e dei risultati attesi - RND b Entrate - Indicatori analitici

Nel complesso i dati contabili disponibili in BDAP evidenziano un peggioramento nel 2020 della riscossione complessiva (da 54,78 a 52,92), mentre si rilevano un miglioramento dell'andamento delle riscossioni in conto competenza (da 65,76 a 74,30) ed una riduzione delle riscossioni dei crediti in conto residui (da 32,30 a 22,11).

Relativamente alla gestione dei residui, i dati raccolti in sede istruttoria danno conto della conservazione in contabilità di una consistente massa di residui attivi, anche risalenti e non movimentati, per i quali potrebbe esservi un forte rischio di inesigibilità. In particolare, per la Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa nell'allegato "c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" anno 2020 risultano sterilizzate dal FCDE solo il 34,68% di tali risorse.

Titolo I	2019			2020		
	somme rimaste a residuo al 31/12/2019	FCDE accantonato a consuntivo 2019	%	somme rimaste a residuo al 31/12/2020	FCDE accantonato a consuntivo 2020	%
	(a)	(b)	(b/a)	(a)	(b)	(b/a)
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	4.779.369,13	1.970.879,52	41,24	4.564.047,63	1.582.982,17	34,68

Fonte: Elaborazione CdC su dati BDAP

I dati disponibili in BDAP rispetto al rendiconto 2020 mostrano in relazione alle principali entrate tributarie (IMU e TARSU) le seguenti risultanze che confermano *performance* di incasso in c/residui insoddisfacenti per alcuni tributi.

	Residui attivi al 1/1/2020 (a)	Residui riscossi nel 2020 (b)	% (b/a)	Riaccertamento Residui	Accertamenti (c)	Incassi in c/competenza (d)	% (d/c)
IMU	1.031.054,43	91.514,95	8,88	-50.000,00	3.030.754,61	2.731.282,46	90,12
ICI	1.186.680,09	95.777,15	8,07	-182.109,51	-	-	-
TARSU	1.528.891,06	192.650,17	12,60	-146.928,26	1.704.539,70	1.425.805,89	83,65
TOSAP	56.414,15	51.974,97	92,13	1.457,16	138.165,00	118.835,91	86,01
Imposta pubblicità	48.316,76	31.978,95	66,19	164,36	120.158,46	102.762,86	85,52
TASI	18.245,00	4.639,18	25,43	0,00	15.000,00	107,00	0,71

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP

Ai fini delle verifiche di competenza, in sede istruttoria si è ritenuto opportuno acquisire chiarimenti in ordine agli andamenti delle entrate relative all'attività di contrasto all'evasione tributaria, dato atto dei seguenti dati desunti dalle relazioni-questionario negli

esercizi 2019-2020 da cui sono rilevabili sensibili scostamenti tra accertamenti ed incassi.

Esercizio		Accertamenti (a)	Riscossioni c/competenza (b)	% (b/a)
2019	Recupero evasione IMU	564.031,00	130.480,07	23,13
	Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	196.740,87	115.945,68	58,93
	Recupero evasione COSAP/TOSAP	6.169,00	0,00	0,00
	Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	-
2020	Recupero evasione IMU	300.000,00	59.035,59	19,68
	Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	99.641,72	26.398,91	26,49
	Recupero evasione COSAP/TOSAP	5.000,00	0,00	0,00
	Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	-

Fonte: Elaborazione CdC - Relazione-questionario al rendiconto 2019 e 2020

I dati mostrano una contrazione, nell'anno 2020 rispetto al 2019, degli accertamenti totali da recupero evasione tributi (-46% circa) nonché delle relative riscossioni.

Approfondimenti istruttori sono stati svolti anche rispetto alle entrate del Titolo III. In particolare, riguardo alle risorse derivanti dalla gestione dei beni, i citati approfondimenti hanno dato evidenza delle seguenti risultanze per le risorse di 3[^] livello del piano dei conti:

Vendita di beni e servizi	Residui attivi al 1/1 (a)	Riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)	Riaccertamento Residui	Accertamenti (c)	Incassi in c/competenza (d)	% (d/c)
2019	360.995,02	269.638,02	74,69	-29.413,82	1.430.337,08	1.075.131,90	75,17
2020	417.148,36	345.178,53	82,75	-47.809,80	1.284.466,76	846.281,58	65,89

Fonte: Elaborazione CdC su dati BDAP 2019 e 2020

Proventi derivanti dalla gestione dei beni	Residui attivi al 1/1 (a)	Riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)	Riaccertamento Residui	Accertamenti (c)	Incassi in c/competenza (d)	% (d/c)
2019	226.536,26	98.026,89	43,27	-10.599,99	323.920,77	125.902,08	38,87
2020	315.928,07	87.029,82	27,55	-18.275,11	307.948,89	109.350,81	35,51

Fonte: Elaborazione CdC su dati BDAP 2019 e 2020

I dati mostrano una riduzione della percentuale di riscossione sia in conto residui (fatta eccezione per la vendita di beni e servizi nell'esercizio 2020) che in conto competenza, riduzioni che contribuiscono ad incrementare il valore complessivo dei residui attivi da riportare. Con riferimento ai proventi derivanti dalla gestione dei beni, gli approfondimenti istruttori (cfr., BDAP All. "c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" anno 2020 - tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) hanno condotto a rilevare come tali entrate appaiano sterilizzate dal FCDE per euro 51.801,42 pari al 6,24 del totale dei

residui attivi al 31/12/2020 (euro 830.110,77).

8.2 Riguardo agli aspetti sopra menzionati circa l'andamento dell'entrate, l'Amministrazione comunale, in sede di controdeduzioni, ha rappresentato, tra l'altro, quanto segue: *“La capacità di riscossione negli anni è sempre leggermente migliorata ma ovviamente nonostante le misure adottate purtroppo la performance non ha raggiunto i risultati auspicati. [...] Si premette che l'Ente ha aderito alla sperimentazione contabile a settembre 2013, in vista dell'entrata in sperimentazione contabile, già a partire dalla formazione del consuntivo 2013, come raccomandato da Arconet ai nuovi enti sperimentatori, si è avviata una fase preliminare di rivisitazione straordinaria dei residui, infatti già in sede di rendiconto 2013 si è proceduto ad una “pulizia sostanziale” dei residui. Dal consuntivo 2013 i residui attivi eliminati ammontavano ad € 2.614.409,72 poi il resto è stato operato in sede dei consuntivi successivi. In seguito le operazioni di eliminazione successive sono state più oculate, sono state mantenute le entrate per i ruoli dei tributi emessi al fine di non compromettere le ragioni giuridiche, e nel contempo si è operato un incremento maggiore di accantonamento a FCDE. Per le attività di recupero l'Ente ha internalizzato i tributi maggiori quali IMU e Tari e ha proceduto all'affidamento esterno della riscossione coattive di tutte le entrate patrimoniali e non, infatti rispetto al concessionario Equitalia si è raggiunto un maggior grado di riscossione anche se la performance non è ancora ai livelli previsti causa crisi pandemica e crisi economica che non consente di realizzare tutto in tempi stretti.”*

Nelle medesime controdeduzioni, riguardo all'evasione tributaria, l'Ente ha comunicato che *“Gli anni in questione 2019 e 2020 sul fronte del recupero dell'evasione tributaria hanno registrato una sensibile riduzione proprio per effetto della situazione Covid, infatti le normative statali hanno allungati i tempi sia per il recupero dell'evasione tributaria che della riscossioni coattive al fine di agevolare i contribuenti, sia attività che famiglie, per via della crisi pandemica”*. Poi, per quanto attiene alle risorse del titolo III, il Comune ha riferito che *“Questo tipo di entrate ha avuto una riduzione consistente della riscossione nonostante l'azione di recupero azionata dall'Ente ma evidentemente la crisi pandemica che ha coinvolto sia gli operatori commerciali che gli affittuari dei locali dell'Ente facendo leva sull'amministrazione comunale per avere agevolazioni e rateazioni sui pagamenti dei canoni di affitto non ha consentito di avere performance migliori, comunque l'Ente continua l'azione di recupero intrapresa. Tali entrate sono state inserite nel calcolo del FCDE per la loro sterilizzazione applicando sempre il metodo ordinario con la media semplice. Si conferma che l'Ente sta' cercando per il futuro di mettere in campo tutte le soluzioni possibili per sollecitare i contribuenti morosi ad adempiere quanto dovuto anche con ingiunzioni di pagamento.”*

8.3 In relazione a quanto precede si osserva quanto segue.

Pur nella consapevolezza delle difficoltà di esazione che affliggono gli enti locali, il Collegio intende evidenziare, *in primis*, la connessione esistente tra l'andamento delle riscossioni e l'effettività degli equilibri di bilancio, così come previsti e rendicontati, giacché l'incasso fisiologico è, ordinariamente, espressione del corretto accertamento, *ab origine* stanziamento, dell'entrata. Pertanto, si invita l'Amministrazione comunale a monitorare costantemente l'andamento complessivo delle riscossioni adottando i necessari interventi diretti a favorire l'incremento delle percentuali di incasso, ancor più con riferimento al recupero dell'evasione tributaria, il contrasto della quale risponde a imprescindibili criteri di giustizia fiscale e di equità sociale (v. *infra* § 6). In questa prospettiva, è il caso di ricordare come una bassa capacità di riscossione possa pregiudicare la dinamica del prelievo delle entrate pubbliche e, in definitiva, possa determinare una compromissione del dovere tributario: tale dovere, riconducibile al valore inderogabile della solidarietà di cui all'art. 2 Cost., è «*preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi*» (Corte cost., sentenza n. 288/2019, § 6.2 del Considerato in diritto), sicché «*un'adeguata riscossione è essenziale non solo per la tutela dei diritti sociali, ma anche di gran parte di quelli civili [...]*» (Corte cost., sentenza n. 120/2021, § 2.1.5 del Considerato in diritto). In definitiva, occorre rilevare come per il Comune si renda indispensabile ed indifferibile una rigorosa ed intensa attività diretta all'incremento della riscossione.

Restando alle maggiori evidenze, va segnalato, altresì, che nel biennio considerato (2019-2020), si evidenzia un netto peggioramento delle percentuali di incasso dei residui attivi, con conseguente considerevole incremento di quelli conservati in contabilità al termine degli esercizi e, infatti, si registra un cospicuo importo di residui attivi mantenuti nel conto del bilancio, importo peraltro in crescita (euro 12.673.099,04 nell'esercizio 2019, euro 13.945.907,89 nel 2020 ed euro 14.331.217,46 nel 2021). Al riguardo, la Sezione rileva come tale andamento dei residui non appaia molto in linea con i dettami della "armonizzazione contabile", né il modesto accantonamento a FCDE sembra poter garantire la necessaria provvista finanziaria per la neutralizzazione dei crediti che dovessero risultare inesigibili. In particolare, con riferimento al consistente volume complessivo dei residui attivi conservati al termine degli esercizi 2019-2020-2021, il Collegio sottolinea come una adeguata contabilizzazione delle partite creditorie in conformità alle norme del TUEL e del d.lgs. n. 118/2011 sia

imprescindibile per garantire trasparenza, chiarezza, attendibilità e veridicità dei documenti di bilancio, oltre che indispensabile, per la salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario complessivo. In tale ambito, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria precisa che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute (d.lgs. n. 118/2011, all. 4/2, § 9.1); da questa prospettiva, si può osservare, quindi, che gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118/2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici possono non costituire solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultare strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 Cost. (Corte costituzionale, sentenza n. 279/2016). La Sezione invita l'Ente a vigilare sulla descritta situazione dei residui attivi, tenendo conto delle conseguenze che possono derivare da un loro eventuale improprio mantenimento sul risultato di amministrazione e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

9. Andamento, tempestività dei pagamenti e gestione dei residui passivi

9.1 L'analisi svolta in relazione ai residui passivi mantenuti nel conto del bilancio negli esercizi in esame mostra che gli importi più rilevanti attengono principalmente ai titoli I, II e VII (*cfr.*, allegato m) Elenco residui AA.PP. da riportare al termine dell'anno). Si riportano qui di seguito i dati relativi al triennio 2018-2020.

Es.	Titolo	Residui al 1/1 (a)	Pagamenti c/residui (b)	% (b/a)	Impegni (c)	Pagamenti c/competenza (d)	% (d/c)	Residui totali al 31/12
2018	I	3.626.888,83	2.691.897,31	74,22	11.038.786,71	8.228.512,53	74,54	3.282.928,32
	II	2.956.657,19	1.275.734,14	43,15	1.104.457,86	194.127,23	17,58	2.247.489,73
	VII	132.884,18	98.182,44	73,89	1.568.651,38	1.401.754,42	89,36	196.046,02
2019	I	3.282.928,32	2.363.374,99	71,99	11.067.294,02	8.510.743,57	76,90	3.244.823,52
	II	2.247.489,73	1.085.871,24	48,31	1.511.316,82	498.827,15	33,01	1.629.495,51
	VII	196.046,02	126.454,43	64,50	3.299.833,14	3.168.918,95	96,03	190.736,37
2020	I	3.244.823,52	2.497.944,76	76,98	10.892.444,16	8.132.162,73	74,66	3.226.373,33
	II	1.629.495,51	852.030,63	52,29	2.873.796,88	1.120.115,89	38,98	2.448.104,28
	VII	190.736,37	159.343,67	83,54	3.415.233,34	3.350.677,50	98,11	94.120,70

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP (Schemi di bilancio - Riepilogo generale delle spese)

La lettura comparata dei dati disponibili nella banca dati BDAP in relazione agli esercizi dal 2018 al 2020 mostra al Titolo II modesti valori percentuali sia per i pagamenti in c/residui che in c/competenza. I dati rilevati in relazione al Titolo I mostrano nell'esercizio 2020, in raffronto al 2019, un decremento degli impegni (-174.849,86 euro) e un significativo

decremento dei pagamenti in c/competenza (-378.580,84 euro).

L'evoluzione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti fa registrare, un progressivo miglioramento dei tempi di pagamento, con un ITP annuale passato da 48 giorni (2016) a zero (2019), un successivo peggioramento nel 2020 (11 giorni) e un nuovo miglioramento nel 2021 (2 giorni).

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ITP	48	33	23	0	11	2
Ammontare complessivo dei debiti al 31/12	n.r.	1.693.019,25	1.021.413,45	817.154,58	1.262.993,79	1.195.496,45
Numero imprese creditrici	n.r.	240	170	151	213	109

Fonte: sito web istituzionale – Amministrazione trasparente – Pagamenti dell'amministrazione

La problematica della tempestività dei pagamenti non si presenta per il 2019 (ITP annuale pari a zero), mentre si palesa negli esercizi 2016-2018 e, in misura minore, negli esercizi 2020-2021, nei quali sono presenti valori positivi dell'ITP che, secondo le modalità di calcolo del suddetto indicatore, evidenziano i giorni di ritardo nel pagamento ai fornitori.

La situazione relativa al pagamento dei debiti commerciali al 31 dicembre 2019 e 2020, risultante dalla piattaforma certificazione crediti (PCC), ha mostrato come l'Ente abbia assicurato il pagamento per la gran parte delle fatture ricevute nell'anno (l'88,12% nel 2019 e l'88,01% nel 2020) e come lo stock del debito scaduto e non pagato al 31/12 risulti notevolmente ridotto nel 2020 (euro 65.424,77) rispetto all'esercizio 2019 (euro 426.442,34).

Esercizio 2019					
fatture n.	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento	Tempo medio di ritardo ponderato	Stock debito scaduto e non pagato al 31/12
3.848	7.277.851,79	6.413.519,08	48,26	-1,87	426.442,34

Fonte: dati MEF reperibili all'indirizzo Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Il monitoraggio dello stock di debiti commerciali residui (mef.gov.it)

Esercizio 2020					
fatture n.	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento	Tempo medio di ritardo ponderato	Stock debito scaduto e non pagato al 31/12
3.748	7.380.319,24	6.495.748,23	55	8	65.424,77

Fonte: dati MEF reperibili all'indirizzo Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Il monitoraggio dello stock di debiti commerciali residui (mef.gov.it)

9.2 Con la più volte citata nota di risposta l'Amministrazione comunale ha riferito, tra l'altro, che *"Le differenze rilevate in rapporto agli anni 2019 e 2020 confermano che l'Ente ha comunque fatto il possibile per elevare la tempestività dei pagamenti sollecitando gli uffici di accelerare la liquidazione delle fatture, ma nonostante i continui solleciti la riduzione è stata modesta, anche se la riduzione dei tempi di pagamento è stata notevole rispetto agli anni precedenti. Comunque non risultano oneri pagati per ritardato pagamento."*

Nel prendere atto di quanto rappresentato dall'Ente, il Collegio ritiene, comunque, opportuno segnalare che:

- il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni assunte dagli enti rappresenta un elemento fondamentale nell'ottica di una sana e prudente gestione del bilancio; nell'orizzonte della vigente disciplina, peraltro di derivazione comunitaria (cfr., Direttiva UE 2000/35/CE), in materia di tempestività dei pagamenti, l'art. 183, comma 8, d.lgs. n. 267/2000 dispone che *"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno [...]"*;
- la tempestività dei pagamenti risulta essenziale nei rapporti tra P.A. e imprese: il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie evita la formazione di ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonché l'aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali soprattutto quando ricorrono i presupposti che impongono il pagamento di interessi moratori (cfr., Sezione regionale controllo Calabria, delibera n. 113/2021/PRSP; Sezione regionale controllo Liguria, delibera n. 2/2021/PRSP);
- il monitoraggio dei tempi di pagamento ha assunto grande rilevanza anche nell'orizzonte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia che definisce, oltre ad un ampio programma di investimenti, un pacchetto di riforme cosiddette *"abilitanti"*: in tal senso, si segnala, infatti, che *"Tra le riforme abilitanti del PNRR, che l'Italia si è impegnata a realizzare in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" (cfr., Circolare MEF-RGS del 7 aprile 2022, n. 17).*

La Sezione invita, dunque, il Comune a monitorare costantemente i tempi di pagamento

nonché ad adottare, ove necessarie, tutte le misure organizzative atte a garantire la piena osservanza degli obblighi previsti dalla vigente normativa.

10. Servizi conto terzi e partite di giro

10.1 L'esame dei dati ha confermato la quadratura degli accertamenti e degli impegni complessivi dei titoli IX dell'entrata e VII della spesa. Nondimeno, in sede istruttoria si è ritenuto opportuno chiedere chiarimenti in ordine alla documentata differenza tra gli importi dei residui attivi e dei residui passivi eliminati nell'esercizio 2019, rispettivamente di euro zero ed euro 9.769,41 (cfr., BDAP - Riepilogo generale delle entrate e delle spese anno 2019), come da prospetto seguente.

Esercizio	Titolo IX minori residui	Titolo VII minori residui
2019	0,00	-9.769,41
2020	-1.418,01	-1.827,84

Fonte: Elaborazioni CdC - Dati BDAP - Schemi di bilancio - Riepilogo generale delle entrate e delle uscite

10.2 In sede di controdeduzioni, il Comune ha riferito che "Il riaccertamento dei residui del Titolo VII dell'uscita (euro -9.769,41) è dovuta a depositi cauzionali dal 2003 al 2007 insussistenti, si è verificato anche che per errore sono stati pagati con la spesa corrente (Titolo I), e quindi fatto insussistenti. Per quanto attiene il riaccertamento dei residui dell'annualità 2020 la differenza tra il Titolo IX dell'entrata (euro -1.418,01) ed il Titolo VII dell'uscita (euro -1.827,84) di euro 409,83 è dovuta ad assegni circolari riemessi per mandati di pagamento non riscossi da alcuni contribuenti riferiti all'annualità 2014, pertanto prescritti".

10.3 In relazione a quanto precede si osserva quanto segue.

Pur considerando l'esiguità delle somme di cui trattasi, si ritiene, comunque, doveroso ricordare che, a mente di quanto previsto dall'art. 168 del d.lgs. n. 267/2000, e dai principi contabili applicati (§ 7 - all. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011), sono annoverate tra le entrate e le spese per servizi conto terzi/partite di giro quelle poste contabili che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito, iscritte per conto di soggetti terzi in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale. Da ciò la corrispondenza tra gli stanziamenti e gli accertamenti d'entrata e le previsioni e gli impegni di spesa, nonché tra le relative cancellazioni. La Sezione sollecita l'Ente al puntuale rispetto delle norme vigenti in materia.

11. Indebitamento

11.1 La documentazione in atti ha dato conto del formale rispetto, per le annualità 2019 e 2020,

del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con evidenza di un valore percentuale, rispettivamente, del 2,83% e del 2,6%. Lo *stock* del debito risulta in costante diminuzione negli esercizi 2017-2019, in aumento nel 2020 dovuto all'accensione di un nuovo mutuo, come di seguito rappresentato:

TOTALE DEBITO CONTRATTO		2017	2018	2019	2020
1) Debito residuo	+	9.796.604,92	9.553.919,63	9.107.156,11	8.643.745,18
2) Nuovi prestiti	+	260.000,00			450.000,00
3) Rimborsi mutui effettuati (comprese le estinzioni anticipate) durante l'esercizio	-	502.685,29	446.763,20	463.584,37	46.545,61
Altre variazioni +/-		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO	=	9.553.919,63	9.107.156,43	8.643.571,74	9.047.199,57
Entrate correnti		11.779.759,56	11.944.453,18	12.084.111,69	12.776.492,65
Incidenza indebitamento su entrate correnti		81,10%	76,25%	71,53%	70,81%

Fonte: Elaborazione CdC - Relazione-questionario dell'OREF - Sezione II Indebitamento e strumenti di finanza derivata e Relazioni sul rendiconto di gestione dell'OREF per le annualità considerate

Secondo quanto riportato nella relazione sul consuntivo 2020 dell'Organo di revisione, nel predetto esercizio l'Ente ha fatto ricorso a un'operazione di rinegoziazione mutui in ammortamento di cui all'art. 113 del d.l. n. 34/2020.

	IMPORTO
Mutui estinti e rinegoziati	8.035.340,22
Risorse derivanti dalla rinegoziazione	434.516,86
di cui destinate a spesa corrente	311.404,01
di cui destinate a spesa in conto capitale	123.112,85
Contributi ricevuti ai sensi dell art. 9-ter del d.l. 24 giugno 2016, n.113, come introdotto dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, in caso di estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari	0,00

Fonte: Relazione OREF al rendiconto 2020 pag. 32

In considerazione della non trascurabile incidenza percentuale dello *stock* del debito rispetto alle entrate correnti, sono stati richiesti all'Ente approfondimenti circa le valutazioni effettuate sulla situazione economico-finanziaria e debitoria dell'Ente con riferimento alla sostenibilità dell'indebitamento.

11.2 Nella nota di risposta l'Ente fa presente che *“L'Amministrazione comunale ha dovuto fare delle scelte di indebitamento per opere di urgenza per la viabilità stradale per strade interessate da smottamenti e pericolosità varie per il ripristino del territorio, l'Ente ha aderito alle rinegoziazione dei mutui per ridurre a breve termine il costo anche se ha allungato il periodo di restituzione dello stesso. Per il futuro sicuramente l'Ente non deve proseguire con l'indebitamento per evitare la sostenibilità della spesa.”*.

11.3 In relazione a quanto precede si osserva quanto segue.

Con riferimento alla rinegoziazione è necessario sottolineare che tale istituto, come evidenziato nella stessa nota di risposta del Comune, allunga il periodo di restituzione del mutuo, sicché finisce per stridere con i principi di equità intergenerazionale e di sincronizzazione del piano di ammortamento alla vita utile del bene. Infatti, in esito alla rinegoziazione, il vincolo all'indebitamento si protrae per un numero maggiore di esercizi rispetto a quelli originariamente previsti ed il prolungamento della durata dei singoli mutui comporta il venir meno del collegamento tra la durata fisica dell'investimento originario ed il suo finanziamento. In proposito, i principi contabili prevedono che *“Ai fini del mantenimento dell'equilibrio patrimoniale, è opportuno commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità”* (§ 3.17 dell'all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011); e ancora, gli stessi principi contabili affermano che *“Nel corso della gestione particolare attenzione deve essere dedicata alle scelte di indebitamento che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso e degli anni successivi, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo”* (§ 3.17 dell'all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

Ad ogni modo, la Sezione ritiene doveroso segnalare che, a prescindere dal rispetto del limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del TUEL, le politiche d'investimento dell'Ente devono essere precedute da accurate analisi di sostenibilità finanziaria; del resto, come è stato osservato dalla Sezione delle Autonomie *“la corretta gestione della spesa per gli investimenti costituisce ora una priorità assoluta nelle politiche pubbliche nazionali, regionali e locali, nella prospettiva di risanamento dell'economia che punta a risultati ed obiettivi che non possono essere mancati”* (cfr., Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/2021/INPR). In tale ambito, gli stessi principi contabili prevedono che *“Nel corso della gestione particolare attenzione deve essere dedicata alle scelte di indebitamento che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso e degli anni successivi, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo. [...] Ai fini del mantenimento dell'equilibrio patrimoniale, è opportuno commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità”* (§ 3.17 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

Infine, anche alla luce del fatto che il Comune ha fatto ricorso alla rinegoziazione di mutui,

la Sezione sottolinea la necessità che la programmazione e gestione delle opere pubbliche e la programmazione e gestione finanziaria siano condotte dall'Ente in maniera sinergica.

12. Organismi partecipati

12.1 Le verifiche effettuate, anche d'ufficio, hanno dato conto di una situazione delle partecipazioni detenute dal Comune che è sinteticamente esposta nel prospetto seguente.

Partecipata	Quota di partecipazione diretta %	Quota di partecipazione indiretta %
> ALIPICENE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	2,5	
> S.T.E.A.T. (SOCIETÀ TRASPORTI ETE - ASO - TENNA) PUBBLICI TRASPORTI - SOCIETÀ PER AZIONI	0,643	
> TRASFER S.C. A R.L. IN SIGLA TRASFER		78
> ALIPICENE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE		2,5
> TERMINAL MARCHE BUS SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN SIGLA TMB		25,37
> VECTOR ONE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA		48,33
> FERMANO LEADER SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA		4
> TRASFER S.C. A R.L. IN SIGLA TRASFER		0,03
> ROMA MARCHE LINEE SRL IN LIQUIDAZIONE		13,29
> TENNACOLA S.P.A.	10,53	
> SIC 1 - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	0,95	

Fonte: Portale Tesoro – Banca dati Partecipazioni aggiornata al 2020

Con deliberazione n. 72 del 29/12/2021 riguardante la ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2020, l'Ente conferma il mantenimento delle due società partecipate direttamente dall'Ente alla data del 31/12/2020, la STEAT Società Trasporti Ete Aso Tenna Spa e la Tennacola Spa, mentre le altre due società a partecipazione diretta risultano la Società ALIPICENE srl dismessa nel 2013 e la Società SIC 1 srl fallita con sentenza di fallimento n. 91/2014 tribunale di Ancona. Il Comune di Sant'Elpidio a Mare partecipava anche al Consorzio COSIF – costituito con L.R. Marche n. 16/99, anch'esso in corso di liquidazione.

Preso atto di quanto rappresentato dall'Organo di revisione con riferimento al rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativamente alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati in sede istruttoria si chiedeva di trasmettere copia della nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate, non presenti sul sito *web* dell'Ente nella Sezione "Amministrazione trasparente".

12.2 In riscontro a tali richieste, l’informativa prodotta dall’Ente ha dato conto di un quadro sostanzialmente ordinato. Tuttavia, deve rilevarsi che il prospetto elaborato dall’Organo di revisione riguardo all’asseverazione per l’annualità 2020, nella verifica dei saldi debiti/crediti al 31/12/2020 relativamente alla Società Tennacola Spa indica che *“la società non ha trasmesso al Comune la nota informativa richiesta”*.

12.3 In relazione a quanto precede si osserva quanto segue.

La verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra enti locali e organismi partecipati risponde all’esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze di bilancio, appurando la simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie a tutela degli equilibri di bilancio.

Ciò posto, nel sottolineare la doverosità degli adempimenti relativi alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati, si ricorda che la doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell’Organo di revisione dell’ente territoriale e dell’Organo di revisione degli organismi partecipati risulta sempre necessaria al fine di evitare eventuali incongruenze tra le poste iscritte in contabilità e di garantire piena attendibilità dei dati, nonché al fine di assicurare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti (*cf.*, Sezione regionale controllo Marche deliberazione n. 56/2018/PRSE). Il Collegio invita, quindi, l’Amministrazione comunale a garantire sempre una gestione amministrativo-contabile delle partecipazioni detenute conforme alla disciplina vigente.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per le Marche

ACCERTA

i profili di criticità e le irregolarità contabili di cui in parte motiva

RACCOMANDA

- al Comune di attenersi a comportamenti conformi ad una sana gestione finanziaria e di porre in essere azioni volte a garantire il superamento delle evidenziate criticità ed il mantenimento di una corretta gestione finanziaria e contabile, riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificare la corretta applicazione della normativa inerente ai profili rilevati;
- all’Organo di revisione economico-finanziaria di esercitare la propria funzione di collaborazione e vigilanza con la massima diligenza, anche con specifico riferimento alle

osservazioni sopra formulate, nel pieno rispetto della vigente normativa.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Sant'Elpidio a Mare (FM).

Ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito *Internet* dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 luglio 2023, tenuta da remoto.

Il Magistrato relatore

Antonio Marsico

f.to digitalmente

Il Presidente

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 14 luglio 2023.

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi

f.to digitalmente